



## COMUNE DI GALATONE

### UFFICIO TRIBUTI

Data 16/05/23

# IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – 2023

## AVVISO

Il **16 giugno 2023** scade il termine per il versamento dell'acconto dell'IMU.

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, **entro il 16 giugno 2023**, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso, sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate dal Consiglio comunale con delibera n° 10/2023. Il mancato, parziale e/o tardivo versamento sarà sanzionato ai sensi di legge.

## SOGGETTI PASSIVI

È soggetto passivo il possessore di immobili, intendendosi per tale, il proprietario ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, e l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

Per il calcolo dei mesi dell'anno (*nei quali si è protratto il possesso*) si computa per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni dei quali è composto il mese stesso. Il giorno del trasferimento dell'immobile è sempre computato a carico del soggetto acquirente e l'imposta dovuta per il mese del trasferimento è sempre a carico dell'acquirente nel caso in cui i giorni di possesso dovessero risultare uguali a quelli del cedente.

In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune deve essere effettuato un unico versamento.

Se gli immobili, invece, si trovano in Comuni diversi, devono essere effettuati versamenti distinti per ciascun Comune.

L'art. 3, comma 1, del Decreto-legge n. 198/2022 (c.d. decreto "Milleproroghe") ha differito ulteriormente al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2022 (relativa all'anno 2021), fissato dall'art. 35 comma 4 del DL 73/2022 al 31 dicembre 2022.

Entro lo stesso termine deve essere presentata anche la dichiarazione IMU 2023 (relativa all'anno 2022).

Ai sensi dell'art. 1, comma 759 lett. g-bis), della legge 27 dicembre 2019<sup>1</sup>, sono esenti, a decorrere dal 1° gennaio 2023, "... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...".

## Come pagare

Il versamento dell'imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (D863):

- mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali;
- bollettino CPP 41052861
- Pago PA

Di seguito si riportano le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2023 e relative esenzioni come approvate dal consiglio comunale con delibera n° 10/2023:

<sup>1</sup> Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197



**COMUNE DI GALATONE**  
UFFICIO TRIBUTI

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota/detraazione</b>
Aliquota ordinaria	1,06
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,60
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti entro 1° (genitori/figli) la base imponibile è ridotta del 50% dell'aliquota ordinaria a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;	1,06
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	1,06 (di cui 0,30 al comune e 0,76 allo stato)
Immobili Categoria D, in cui viene svolta attività di Frantoio	0,76 (di cui 0,00 al comune e 0,76 allo stato)
Immobili locati a canone concordato (riduzione di imposta del 25%)	1,06
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 (fabbricati D10)	0,10
Fabbricati di interesse storico rif. art.10 D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 (la base imponibile è ridotta del 50% dell'aliquota ordinaria)	1,06
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili secondo la previsione regolamentare (la base imponibile è ridotta del 50% dell'aliquota ordinaria)	1,06
una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata e in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicate nella misura della metà.	1,06
Altri immobili	1,06
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

**ESENZIONI**

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota/detraazione</b>
gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);	0,00
i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;	0,00
i terreni agricoli a immutabile destinazione agro silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e non usucapibile;	0,00
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari	0,00
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;	0,00
i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;	0,00



# COMUNE DI GALATONE

## UFFICIO TRIBUTI

la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;	0,00
un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, l'esenzione decorre dalla data di comunicazione;	0,00
unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;	0,00
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (c.d. Beni merce)	0,00
A decorrere dal 1 gennaio 2023 gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione	0,00
Gli immobili adibiti ad attività commerciale, somministrazione ed artigianale ubicati nel centro storico sono esenti per la sola quota comunale, l'esenzione spetta solo per i primi tre anni di esercizio a condizione che ci sia identità tra soggetto possessore a titolo di proprietà e soggetto utilizzatore	0,00

<b>CODICI TRIBUTO IMU</b>	<b>TIPOLOGIA</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CODICE COMUNE</b>
<b>3912</b>	<b>IMU - Abitazione principale (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze</b>	QUOTA COMUNE	<b>D863</b>
<b>3914</b>	<b>IMU - Terreni</b>	QUOTA COMUNE	
<b>3916</b>	<b>IMU - Aree fabbricabili</b>	QUOTA COMUNE	
<b>3918</b>	<b>IMU - Altri fabbricati</b>	QUOTA COMUNE	
<b>3925</b>	<b>IMU - Immobili di categoria D</b>	<b>QUOTA STATO</b>	
<b>3930</b>	<b>IMU - Immobili di categoria D</b>	QUOTA COMUNE	

### Informazioni

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune mezzo e-mail: [tributi@comune.galatone.le.it](mailto:tributi@comune.galatone.le.it), ovvero consultare il sito [www.comune.galatone.le.it](http://www.comune.galatone.le.it)

Il Funzionario Responsabile IMU

Dott. COLOPI Giuseppe